



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Servizio 7- Sicurezza Alimentare

Riorganizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, in modalità Residenziale, FAD sincrona e asincrona. Revoca del D.A. 630 del 12 aprile 2019

L'ASSESSORE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le Leggi regionali n. 30 del 3 novembre 1993 e n. 33 del 20 agosto 1994;
- VISTA la Legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000;
- VISTA la Legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e della Amministrazione della Regione”;
- VISTA la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009, concernente norme per il riordino del servizio sanitario regionale;
- VISTO l’art. 68 della Legge Regionale n. 21 del 12 agosto 2014 e s.m.i;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 05 aprile 2022, con il quale è stato emanato il “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.”;
- VISTA la Delibera di Giunta n. 92 del 24 febbraio 2022, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico all’Ing. Mario La Rocca;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con regio Decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 e le successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e s.m.i.;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000 sull'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute e sanità veterinaria, ai sensi del D.L. n. 112 del 31 marzo 1998 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento UE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 e s.m.i., che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- VISTO il Regolamento UE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., sull'igiene dei prodotti alimentari, e in particolare le disposizioni contenute nell'allegato II, capitolo XII, relative alla formazione del personale che opera nel settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare;

- VISTO il Regolamento UE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e s.m.i., relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
- VISTO il Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007 di attuazione della direttiva 2004/41/UE in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei relativi regolamenti comunitari, che all'art. 2 stabilisce che le autorità competenti per l'applicazione dei regolamenti UE 852/04, 853/04, 854/04 e 882/04 sono il Ministero della Salute, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- VISTO il Regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali ed alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, che abroga tra l'altro, i Regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- VISTO il Decreto Assessoriale n.275 del 19 febbraio 2018 relativo alla definizione di criteri e procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti;
- VISTO il Decreto Assessoriale n. 630 del 12 aprile 2019 che ha ridefinito i criteri e le procedure per la formazione del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti ed ha previsto la possibilità di erogare la formazione in modalità residenziale ed a distanza (FAD) di tipo asincrona;
- VISTO il D.D.G. n. 326 del 24 aprile 2020 “Disposizioni transitorie per le attività formative di cui al D.A. n. 630/2019” che ha consentito, ai soggetti già iscritti nel Registro regionale per la formazione degli alimentaristi, durante la fase di emergenza epidemiologica COVID 19, di erogare la formazione al personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, di cui al D.A. n. 630/2019, nella forma delle classi virtuali di tipo sincrono;
- CONSIDERATO che l'erogazione in modalità FAD sincrona si è rivelata particolarmente vantaggiosa durante il periodo pandemico, soprattutto in termini di interattività tra il docente ed i discenti e che il D.D.G. n. 326/20, con la sospensione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, ha cessato di avere efficacia;
- RAVVISATA quindi la necessità di consentire agli Enti interessati all'erogazione delle attività formative per Alimantaristi, dopo il superamento della fase di emergenza epidemiologica COVID 19, anche l'utilizzo della modalità FAD di tipo sincrono per la realizzazione dei corsi per Alimantaristi;
- VISTE le richieste pervenute da parte di Enti del Sistema Sanitario Regionale di potere erogare attività formative al proprio personale;
- VISTE le richieste pervenute sulla possibilità di potere effettuare i corsi di formazione residenziali presso la sede di lavoro dei soggetti da formare;
- VISTO l'art. 16, della tabella allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale stabilisce che i soggetti indicati ai punti e) ed f) del Capitolo 2 dell'Allegato A al presente Decreto sono esenti dall'imposta di bollo;
- RAVVISATA la necessità di trasmettere corretti comportamenti igienico-sanitari ai volontari degli Enti del terzo settore coinvolti in attività di recupero di alimenti;
- RAVVISATA la necessità di aggiornare i criteri per l'individuazione dei formatori;
- RAVVISATA la necessità di intensificare i controlli e le ispezioni da parte dei Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione delle AASSPP della Sicilia al fine di programmare almeno un accesso ispettivo presso ogni Ente nell'arco di un triennio;

RITENUTO necessario che presso ogni Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione venga predisposto un apposito registro informatizzato contenente l'elenco del personale formato nel proprio territorio;

CONSIDERATO, altresì, di dovere garantire criteri uniformi su tutto il territorio regionale per la formazione del personale addetto alla manipolazione degli alimenti;

RITENUTO, inoltre, di non limitare espressamente al territorio regionale siciliano la validità degli attestati rilasciati ai sensi del presente Decreto, lasciandone la relativa valutazione alle autorità competenti delle altre regioni, qualora coinvolte;

RITENUTO pertanto necessario approvare l'Allegato A al presente Decreto relativo alla "Riorganizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, in modalità Residenziale, FAD sincrona e asincrona";

RITENUTO di dovere procedere alla revoca del D.A. 630 del 12 aprile 2019.

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il D.A. 630 del 12 aprile 2019 è revocato e sostituito dal presente Decreto.

Art.2

E' approvato l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente Decreto, che stabilisce la "Riorganizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento del personale adibito alla produzione, preparazione, confezionamento, manipolazione, trasporto, somministrazione e vendita di alimenti, in modalità Residenziale, FAD sincrona e asincrona".

Art. 3

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana e sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale della Salute, nella sezione sicurezza alimentare al seguente link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-salute/dipartimento-attivita-sanitarie-osservatorio-epidemiologico/organismo/igiene/sicurezza>

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regionale Siciliana.

Palermo, 3 agosto 2022

F.to L'Assessore

(Avv. Ruggero Razza)

(Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3 D.lgs. n. 39 del 12/02/93)